Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° **ROMA - Giovedì, 9 maggio 1935 - ANNO XIII** **Numero 109**

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 109 DEL 9 MAGGIO 1935-XIII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 5.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXIX - SESSIONE 1934-35

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per martedì 14 maggio 1935-XIII, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. *Interrogazione:*

GALIMBERTI. — *Al Ministro dell'educazione nazionale.* — « Se non creda di intervenire col suo ardente animo di patriota e di fascista, perchè, dopo 68 anni dal trasporto, le ceneri di Nicolò Ugo Foscolo abbiano degna sepoltura nel Tempio che il cantore dei « Sepolcri » consacrò all'amore di tutti gli italiani ».

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1870, riguardante le opere di perfezionamento della « Vasca nazionale per le esperienze di Architettura navale » (355).

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 82, relativo all'ulteriore proroga del termine delle agevolazioni fiscali concesse alle navi nei porti di Messina e di Reggio Calabria (471).

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1935-XIII, n. 113, col quale si autorizza la spesa di L. 100.000, quale contributo dello Stato per la costruzione della Chiesa di S. Maria della Vittoria sul Montello (504).

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, relativo alla istituzione in Roma del Regio istituto italiano per la storia antica (511).

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1935-XIII, n. 199, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani che fequentano i corsi per il conseguimento del brevetto di pilota premilitare (512).

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 167, concernente l'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243, riguardante la sistemazione della rete telefonica interurbana secondaria (520).

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 183, che proroga di un altro anno la convenzione fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato (521).

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 161, che porta un'aggiunta all'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina (525).

9. Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (543).

(1217)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 marzo 1935-XIII, n. 537.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1466, relativo alla estensione alle Colonie del R. decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente la tassa di bollo sui titoli esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1466, relativo alla estensione alle Colonie del R. decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente la tassa di bollo sui titoli esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 538.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1934, n. 179, concernente la riduzione del saggio di interesse sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 539.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la sistemazione del compendio termale di Roncegno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la sistemazione del compendio termale di Roncegno, con le seguenti modificazioni:

Ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2, sono sostituiti i seguenti:

« 1° Residuo capitale al 1° luglio 1934 del mutuo ipotecario di L. 850.000 verso l'Istituto di credito fondiario di Verona, in L. 743.053,56 alle condizioni tutte del relativo contratto in data 21 dicembre 1928, nonchè l'arretrato alla data suddetta di L. 102.348, ed ulteriori interessi di mora maturati fino alla data del pagamento di tale arretrato.

« 2° Residuo capitale ed interessi al 1° luglio 1934 delle aperture di credito verso vari Istituti, in complessive L. 150.718,83, oltre gli interessi ed altri oneri contrattuali successivamente maturati fino alla data della estinzione di tali debiti.

« 3° Anticipazioni fatte in proprio dai soci al 1° luglio 1934, in L. 159.051 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 540.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1170, che ha portato modificazioni al R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1126, riguardante l'Azienda demaniale di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1170, che ha portato modificazioni al R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1126, riguardante l'Azienda demaniale di Postumia, con la seguente modificazione:

All'art. 4, dopo le parole: « è autorizzata », inserire le seguenti: « previo consenso del Ministro per le finanze ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 541.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1225, che ha approvato la convenzione stipulata tra il Regio demanio e la Società Regie terme di Levico-Vetriolo, per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di Levico-Vetriolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1225, che ha approvato la convenzione stipulata tra il Regio demanio e la Società Regie terme di Levico-Vetriolo, per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di Levico-Vetriolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 542.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1935-36 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro per la guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1935 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1935-36 è stabilito in duemilaottocento.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare, senza assegni, durante l'esercizio 1935-36, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'articolo 68 secondo capoverso del decreto Ministeriale 6 luglio 1934, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, è stabilito in duemiladuecento.

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666; 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389 e 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 172, è stabilita in milioni 200 per l'esercizio finanziario 1935-36, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 240 per l'esercizio 1938-39.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi	5,955,000 —
2	Ministero e Stato maggiore del Regio esercito — Personale militare — Stipendi ed assegni fissi	6,350,000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2,200,000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	62,200 —
5	Indennità di missione e di tramutamento per servizi del Mnistero e del Comando del Corpo di Stato Maggiore	215,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	704,000 —
7	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	72,000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie	897,800 —
10	Spese casuali	105,000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	200,000 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		16,761,000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	240,000,000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi-decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*)	250,000 —
15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	300,000 —
		240,550,000 —
	SPESE PER L'ESERCITO ESCLUSE QUELLE PER I CARABINIERI REALI.	
16	Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari — Stipendi ed assegni fissi	418,000,000 —
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali	905,000 —
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi	34,366,000 —
19	Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento	177,900,000 —
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero	400,000 —
21	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati — Spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari gravemente ammalati e di-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	chiarati in pericolo di vita — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	65,250,000 —
22	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato, manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe — Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito	22,000,000 —
23	Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei corpi compresi i materiali di cucina — Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello — Spesa per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	169,000,000 —
24	Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva — Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	235,000,000 —
25	Casermaggio e combustibile per le truppe — manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni	39,000,000 —
26	Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non militari, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari — Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	14,930,000 —
27	Servizi di rimonta — Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina — Spese per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio: acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame — Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri — Spese per rivista e precettazione quadrupedi — Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	18,500,000 —
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	55,000,000 —
29	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico dei reparti durante le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	37,000,000 —
30	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi	7,745,000 —
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali — Sovvenzioni e contributi a istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico	1,850,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
32	Istituto geografico militare — Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	2,940,000 —
33	Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi e marconigrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali; spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	5,170,000 —
34	Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti di artiglieria, allestimento di cartucce per gli ordinari bisogni degli enti non appartenenti al Regio Esercito; musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria	101,000,000 —
35	Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per gli stabilimenti, gli uffici delle fortificazioni e le officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale, rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	27,500,000 —
36	Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, ecc. delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati — Spese per illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali — Concorso nella costruzione e sistemazione dei campi di tiro e nell'eventuale acquisto delle aree di sedime	57,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
37	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici .	52,000,000 —
38	Servizio chimico militare — Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra — Spese per esercitazioni; per manutenzione e rinnovazione del materiale e per indennità di trasferta per il servizio chimico	3,470,000 —
39	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) — Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929, n. 928) (*Spesa obbligatoria*)	890,000 —
40	Spese per il Dopolavoro per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra e per le maestranze militari	167,200 —
41	Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	54,500,000 —
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; indennità ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto — Provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*)	13,500,000 —
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari — Spese per risarcimenti di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; spese di giustizia degli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (*Spesa obbligatoria*)	4,000,000 —
44	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,350,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
45	Tiro a segno nazionale — Sussidi ordinari, straordinari e concorsi alle sezioni di Tiro a Segno e all'Unione Italiana di Tiro a Segno; spese per gare; spese per ispezioni — Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; contributi a sodalizi, istituti ed altri enti di educazione fisica; spese per gare, per concorsi internazionali, per medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica — Spese per l'istruzione premilitare	2,360,000 —
46	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia — Spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*)	385,000 —
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie — Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	965,000 —
48	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	200,000 —
49	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi	150,000 —
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 20 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
		1,615,393,200 —
	SPESE PER L'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	
51	Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi	28,930,000 —
52	Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	260,448,000 —
53	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizio all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	12,550,000 —
54	Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	21,560,000 —
55	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti, spese per rimonta, indennità di prima provvista baradature, indennità per perdita cavalli di servizio, spese per foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, materiali del genio, lavori mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della scuola centrale carabinieri Reali — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri — Quota degli interessi sui fondi permanenti per vitto e vestiario, depositati presso le casse postali di risparmio da devolvere alle Fondazioni dell'Arma dei carabinieri Reali	18,000,000 —
56	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso i terzi e contro gli incendi delle autovetture date in uso agli ufficiali dei carabinieri Reali	3,000,000 —
		344,488,000 —
	FONDO A DISPOSIZIONE.	
57	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	29,955,000 —
	SPESE DIVERSE.	
58	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
59	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (articolo 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184)	*per memoria*
		—
	TITOLO II. Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
60	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	820,000 —
61	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047) . . .	3,840,000 —
		4,660,000 —
	Spese per l'esercito.	
62	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative	150,000,000 —
63	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	50,000,000 —
64	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	225,000 —
		200,225,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
65	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,746.88
	Spese diverse.	
66	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra ed al trasporto delle salme dei caduti (Regio decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 218, convertito nella legge 17 aprile 1923, n. 473, legge 11 agosto 1921, n. 1074 e legge 12 giugno 1931, n. 877)	7,200,000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata.	
67	Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	20,000,000 —
	Anticipazioni varie.	
68	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	1,500,000 —
		21.500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	16.761.000 —
	Debito vitalizio	240.550.000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	1.615.393.200 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	344.488.000 —
	Fondo a disposizione	29.955.000 —
	Spese diverse	*per memoria*
	Totale della categoria I della parte ordinaria	2.247.147.200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	4.660.000 —
	Spese per l'esercito	200.225.000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	27.746, 88
	Spese diverse	7.200.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	212.112.746,88
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata	20.000.000 —
	Anticipazioni varie	1.500.000 —
	Totale della categoria II — Movimento di capitali	21.500.000 —
	Totale del titolo II — (Parte straordinaria)	233.612.746, 88
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2.480.759.946, 88
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2.459.259.946, 88
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	21.500.000 —
	Totale	2.480.759.946, 88

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 1.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1935-36 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 57.

Cap. n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. — Stipendi ed assegni fissi.
» n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi.
» n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi, ecc.
» n. 20. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.
» n. 21. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
» n. 22. — Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
» n. 23. — Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, ecc.
» n. 24. — Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, ecc.
» n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.
» n. 26. — Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati, ecc.
» n. 27. — Servizi di rimonta — Acquisto di puledri, ecc.
» n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito: razioni foraggio in contanti, ecc.
» n. 29. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.
» n. 30. — Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.
» n. 32. — Istituto geografico militare — Spese per costruzione, ecc.
» n. 33. — Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi, ecc.
» n. 34. — Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.
» n. 35. — Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, ecc.
» n. 36. — Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» n. 37. — Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» n. 38. — Servizio chimico militare, ecc.
» n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.
» n. 41. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.
» n. 42. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
» n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
» n. 51. — Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi.
» n. 52. — Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, ecc. — Assegni fissi, ecc.
» n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento, ecc.
» n. 54. — Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
» n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
» n. 56. — Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 2.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1935-36 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1935, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap. n. 23. — Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.
» n. 24. — Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, ecc.
» n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.
» n. 26. — Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.
» n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.
» n. 34. — Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.
» n. 35. — Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.
» n. 36. — Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» n. 37. — Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» n. 54. — Carabinieri Reali. — Corredo, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 543.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, che ha apportato modificazioni al R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, riguardante la concessione di esercizio dei diritti di pesca al comune di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, che ha apportato modificazioni al R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, riguardante la concessione di esercizio dei diritti di pesca al comune di Taranto, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

Art. 5-*bis*. — Al 1° comma dell'art. 1 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, sono sostituiti i seguenti:

« Le concessioni da parte della competente autorità marittima di zone di mare per l'impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli, di qualsiasi specie, sono subordinate all'accertamento, a cura del prefetto, della idoneità delle zone stesse, nei riguardi igienici, ed al parere di apposito Comitato, presieduto dal direttore generale della Sanità pubblica e composto dai rappresentanti del Ministero delle finanze (Aziende patrimoniali dello Stato), dell'agricoltura e delle foreste (Ispettorato della pesca) e delle comunicazioni (Marina mercantile).

« Il Ministro per le finanze provvederà, con suoi decreti e su designazione dei singoli Ministeri interessati, alla nomina dei componenti il predetto Comitato, che durerà in carica tre anni, nonchè alla emanazione delle norme per il funzionamento della segreteria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 544.

Concessione alla Regia università di Roma, per il funzionamento della Regia clinica delle malattie tropicali e subtropicali, di un contributo di L. 40.000 da prelevarsi dai bilanci delle quattro Colonie africane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per provvedere alle spese di funzionamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali presso la Regia università di Roma, oltre ai contributi fissati all'art. 4 del R. decreto-legge in data 18 dicembre 1930, n. 1837, sarà corrisposto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35, dal Ministero delle colonie l'annuo contributo di L. 40.000 ripartito in uguale misura sui bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL —
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1935-XIII, n. 545.

Costruzione della strada litoranea libica tra il confine tunisino e quello egiziano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costruzione dei tratti stradali non ancora sistemati a completamento della strada litoranea della Libia, compresa tra il confine tunisino ed il confine egiziano;

Visto l'art. 3 della legge 25 gennaio 1934, n. 158, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 103.000.000 per provvedere al completamento della strada litoranea dal confine tunisino a quello egiziano, in Tripolitania ed in Cirenaica, ed alla costruzione delle relative case cantoniere.

Alla spesa sopra indicata sarà provveduto con le normali dotazioni dei bilanci della colonia, secondo il piano finanziario di cui all'annessa tabella vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Per la sorveglianza e contabilità dei lavori, e limitatamente alla durata di essi, potranno essere assunti, in eccedenza alla dotazione di personale stabilita in base agli articoli 3 e 5 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, non oltre 20 impiegati provvisori, con trattamento economico in nessun caso superiore a quello iniziale delle corrispondenti categorie del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129. Il numero dei detti impiegati sarà gradatamente ridotto, con decreti del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze, a mano a mano che lo consentiranno le esigenze del servizio.

Al pagamento dei lavori potrà provvedersi con le modalità stabilite nell'art. 3 della legge 25 gennaio 1934, n. 158.

Per i pagamenti che non potranno eseguirsi con le modalità previste nell'art. 3 della citata legge 25 gennaio 1934, n. 158, sarà corrisposto l'interesse semplice nella misura del 4 % annuo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 12. — MANCINI.

Ripartizione della spesa per la costruzione della strada litoranea libica.

	Tripolitania	Cirenaica	Totale
1934-35	5.200.000	1.500.000	6.700.000
1935-36	7.200.000	1.500.000	8.700.000
1936-37	7.700.000	1.500.000	9.200.000
1937-38	7.700.000	6.000.000	13.700.000
1938-39	7.700.000	6.000.000	13.700.000
1939-40	7.700.000	6.000.000	13.700.000
1940-41	7.700.000	6.500.000	14.200.000
1941-42	7.700.000	—	7.700.000
1942-43	7.700.000	—	7.700.000
1943-44	7.700.000	—	7.700.000
	74.000.000	29.000.000	103.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. 546.
Riduzione della provvigione per la tenuta dei conti di credito speciale per corrispondenze non francate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale per l'esecuzione del servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1854;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità di dare un maggiore sviluppo al servizio dei conti di credito speciali istituiti col precitato R. decreto n. 1854 del 3 ottobre 1929;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La provvigione dovuta dagli utenti dei conti di credito speciali istituiti col R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1854, è stabilita nella misura del dieci per cento della francatura postale, col minimo di lire dieci mensili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1935-XIII, n. 547.
Determinazione del numero dei membri della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Croce, in Torre del Greco.

N. 547. R. decreto 21 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Croce in Torre del Greco (Napoli) viene composta di tre membri effettivi e due supplenti, e viene approvato il regolamento organico della Fabbriceria stessa, in data 6 agosto 1934, composto di venti articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 548.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile in memoria dei Caduti ozzanesi per la Patria, in Ozzano Monferrato.

N. 548. R. decreto 18 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile in memoria dei Caduti ozzanesi per la Patria, con sede in Ozzano Monferrato, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 marzo 1935-XIII, n. 549.
Modificazione dello statuto organico della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

N. 549. R. decreto 25 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene modificato l'art. 1 dello statuto organico della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 marzo 1935-XIII, n. 550.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Narni.

N. 550. R. decreto 25 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Narni.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 marzo 1935-XIII, n. 551.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Pistoia.

N. 551. R. decreto 25 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Pistoia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1935-XIII.

Conferma in carica del commissario governativo della Società di risparmio e prestiti di Pomer (Pola).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto il n. 1 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, che porta modifiche alla legge 6 giugno 1932, n. 656;
Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il decreto del 1° aprile 1935-XIII, con il quale S. E. il prefetto dell'Istria ha nominato, in via di urgenza, il dottor Giovanni Pavan, commissario prefettizio della Società di risparmio e prestiti di Pomer (Pola), in sostituzione del rag. Luigi Paliaga, dimissionario;

Decreta:

Il sig. dott. Giovanni Pavan è confermato commissario governativo della Società di risparmio e prestiti di Pomer (Pola) con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1208)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1935-XIII.

Conferma in carica del commissario governativo della Società di risparmi e prestiti di Roveria-Stocchetti (Pola).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto il n. 1 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, che porta modifiche alla legge 6 giugno 1932, n. 656;
Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il decreto del 1° aprile 1935-XIII, con il quale S. E. il prefetto dell'Istria ha nominato, in via di urgenza, il dottor Giuseppe Giachin, di Dignano, commissario prefettizio della Società di risparmi e prestiti di Roveria-Stocchetti (Pola), in sostituzione del cav. Giovanni Pilat, dimissionario;

Decreta:

Il signor dott. Giuseppe Giachin è confermato commissario governativo della Società di risparmi e prestiti di Roveria-Stocchetti (Pola), con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata colla legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1209)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-390.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Maver fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 10 agosto 1855 e residente a Bagnoli, 52, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Orsola nata Pecenich fu Tomaso, nata il 25 gennaio 1859, moglie;
2. Maria di Lorenzo, nata il 19 agosto 1893, figlia;
3. Luigia di Lorenzo, nata il 1° gennaio 1901, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12053)

N. 11419-391.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zerial fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 17 giugno 1894 e residente a Bagnoli, 52, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Mauri di Lorenzo, nata il 19 agosto 1893, moglie;
2. Paola di Giovanni, nata il 28 giugno 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12054)

N. 11419-392.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzaro Kuret di Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 13 dicembre 1900 e residente a Bagnoli, 52, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia nata Mauri di Lorenzo, nata il 1° gennaio 1901, moglie;
2. Aldo Daniele di Lazzaro, nato il 14 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12055)

N. 11419-393.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zerial fu Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 19 febbraio 1878 e residente a Bagnoli, 54, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Petaros fu Giovanni, nata il 24 gennaio 1883, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 9 novembre 1915, figlia;
3. Rosalia di Giuseppe, nata il 4 gennaio 1918, figlia;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 5 aprile 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12056)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 29 aprile 1935 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 297, concernente la istituzione della provincia di Asti.

(1224)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con lettera in data 4 maggio 1935, n. 6948-XVIII, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 370, concernente le nuove attribuzioni dell'Istituto nazionale per l'esportazione ed il cambiamento della sua denominazione in Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1935-XIII.

(1225)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota in data 4 maggio 1935, n. 7246-XVIII, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, contenente norme sulle attribuzioni del Comitato corporativo centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1935, n. 99.

(1226)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, nella seduta del 6 maggio 1935, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 487, contenente provvedimenti per il servizio di manutenzione, pulizia e custodia del Palazzo di Giustizia di Roma.

(1227)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,145
Inghilterra (Sterlina)	58,80
Francia (Franco)	79,80
Svizzera (Franco)	391,50
Argentina (Peso carta)	3,09
Belgio (Belga)	2,055
Canadà (Dollaro)	12,10
Cecoslovacchia (Corona)	50,70
Danimarca (Corona)	2,63
Germania (Reichsmark)	4,8662
Norvegia (Corona)	2,955
Olanda (Fiorino)	8,20
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	165,42
Svezia (Corona)	3,035
Rendita 3,50 % (1906)	78,875
Id. 3,50 % (1902)	76,625
Id. 3 % lordo	58,20
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,75
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,50
Id. id. 5 % id. 1941	101,65
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	94,60
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	94,60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati del consolidato 3,50 per cento (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 787392 di L. 70 di rendita annua intestato a Rossetti Angelica di Giorgio, nubile, domiciliata a Varzo (Novara).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(47)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati del consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del Consolidato 5 per cento n. 99188 per la rendita annua di L. 140 e n. 99191 per la rendita annua di L. 5, rispettivamente intestati a Cajani Margherita e Giovanni fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Pozzi Maria fu Luigi, vedova Cajani, domiciliati in Cornate (Milano).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 29 dicembre 1934 Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(46)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di ufficiale metrico aggiunto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 28 novembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 dicembre 1934-XIII, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 156, col quale è stato indetto un concorso per esami a 10 posti di ufficiale metrico aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione metrica;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 10 posti di ufficiale metrico aggiunto in prova, nel ruolo dell'Amministrazione metrica, bandito con il succitato decreto, avranno luogo in Roma nei giorni 16, 17, 18 e 19 maggio 1935, alle ore 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1230)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Revoca del concorso alla cattedra di « Agraria e coltivazioni speciali » presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1935-XIII, e nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte II, n. 6 del 7 febbraio 1935-XIII, col quale venne bandito tra gli altri, il concorso alla cattedra di « Agraria e coltivazioni speciali » nel Regio istituto superiore agrario di Milano;

Considerato che la Facoltà del Regio istituto superiore agrario di Milano, nell'adunanza del 13 aprile 1935-XIII, ha chiesto la revoca del concorso anzidetto, riservandosi al tempo stesso di provvedere a che nello statuto dell'Istituto medesimo l'insegnamento di « Agraria » venga separato da quello delle « Coltivazioni speciali »;

Decreta:

E' revocato il concorso alla cattedra di « Agraria e coltivazioni speciali » nel Regio istituto superiore agrario di Milano, bandito con decreto Ministeriale 23 gennaio 1935-XIII.

Roma, addì 1° maggio 1935 Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1229)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.
SANTI RAFFAELE, *gerente*.
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.